

REGIONE
ABRUZZO



PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ORDINANZA 56 DEL 06/05/2020

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante si applica il punto 5 dell'Ordinanza n. 56/2020. Pertanto, questi esercizi possono effettuare esclusivamente la vendita per l'asporto, anche senza previa prenotazione, di cibo pronto, caffè, cappuccini o altre bevande. Rimane fermo il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali.

Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande lungo le autostrade si applica l'art. 1, comma 1 lett. bb) del D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Il commercio ambulante di alimenti è consentito **ESCLUSIVAMENTE** all'interno dei mercati nel rispetto delle disposizioni dell'Ordinanza n. 54/2020.

PUNTO 10 – IMPRESE ARTIGIANE

Le imprese artigiane che possono riaprire dal 18 maggio 2020 con le modalità previste dal punto 10 dell'Ordinanza n. 56/2020 sono esclusivamente quelle con codici ATECO non contemplati dall'allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Alle imprese artigiane che già operano ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020, **NON SI APPLICA** l'Ordinanza n. 56/2020.